



CITTA' DI LAGONEGRO

(Provincia di Potenza)

**REGOLAMENTO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N..... DEL
IN VIGORE DAL**

INDICE DEGLI ARTICOLI

**ART.1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
FORMA ITINERANTE**

ART.2 ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

**ART.3 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN
FORMA ITINERANTE**

ART.4 VENDITE A DOMICILIO

ART.5 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

ART.6 ORARI DI VENDITA

ART.7 PRODUTTORI AGRICOLI

ART.8 SANZIONI

ART.9 APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI

ART.10 ENTRATA IN VIGORE

ART.1
TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE.

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.28 del D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dell'art. 25 e 26 della L.R. 20/07/1999 n.19, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree non espressamente interdette in base ai successivi articoli del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, disciplinato dal D.Lgs. N.114/98 e dalla L.R. N.19/99, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, può essere svolto nel Comune di Medicina da operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
 - a) in qualunque Comune della Regione Basilicata, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98;
 - b) in qualunque Comune del territorio nazionale, ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98.
4. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.
5. Ai fini del presente Regolamento, in base a quanto previsto dall'art.27 del D.Lgs. N.114/98, si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - c) autorizzazioni di tipo a): Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciata dal Settore competente congiuntamente alla concessione del relativo posteggio.
 - d) autorizzazione di tipo b): Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune di residenza del titolare o di quello in cui ha sede legale la società di persone.

e) aree pubbliche: Strade, Canali, Piazze, comprese quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

f) posteggio: Porzione di area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico, oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

g) posteggi isolati: Posteggi che, localizzati in vari punti del territorio comunale, non fanno parte di alcun mercato.

ART.2

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

a) durante lo svolgimento di mercati e fiere nonchè durante fiere straordinarie nel raggio di mt. 500 rispetto dall'area destinata allo svolgimento di tali manifestazioni;

b) nelle vie e piazze del centro urbano, come espressamente individuate con apposito provvedimento ai sensi del successivo comma secondo.

c) negli incroci stradali;

d) nelle aree ad una distanza inferiore a mt. 200 dal cimitero.

Il divieto di cui alla lettera d) non opera nel periodo dal 30 ottobre al 03 novembre di ogni anno.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al precedente comma, la Giunta Comunale individua le aree del territorio comunale in cui vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine dell'adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente competente.

3. Nelle aree ove di norma è consentito l'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, igienico-sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico.

4. Presso l'Ufficio Comunale competente è depositata una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.3

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 31 della legge Reg. n. 19/09, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque, per un tempo non superiore a 1 ora.

2. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto, ad eccezione di audiovisivi o

"battitori" purchè non arrechino disturbo alla pubblica quiete e rispettino le vigenti disposizioni in materia.

3. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo alla pubblica quiete e rispetti le vigenti disposizioni in materia.

4. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

6. Nello stesso giorno è vietato sostare per due volte nello stesso posto e collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);

7. Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità, nonché quelle vigenti in materia di circolazione stradale, igiene, sanità, pubblico interesse, **e di occupazione temporanea di suolo pubblico.**

B) Agli operatori, è fatto obbligo di:

1) avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal comune di residenza, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di vigilanza;

2) lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione;

ART.4

VENDITE A DOMICILIO.

1. La vendita a domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

ART.5

OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE.

1. E' fatto obbligo all'operatore di esibire l'autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. N.114/98 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. I contravventori all'obbligo di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa prevista al successivo art.8 comma 2°.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti l'operatore che non risulti in grado di esibire l'autorizzazione alla richiesta dell'organo di vigilanza, è invitato dallo stesso all'atto della contestazione della violazione a produrre il documento suddetto, entro 5 (cinque) giorni, presso la sede dell'organo di vigilanza stesso.

4. Qualora l'operatore non ottemperi all'invito di cui al comma precedente, l'organo di vigilanza, compiuti gli opportuni accertamenti, procederà, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi del successivo art.8 comma 1°.

ART.6 ORARI DI VENDITA.

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12° del D.Lgs. N.114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

- 1) Ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19, come sostituito dall'articolo 22 della L.R. 23/2008, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari di vendita in forma itinerante, che devono essere uniformati a quelli del commercio al dettaglio su aree private.
- 2) È vietata la vendita in forma itinerante nei giorni festivi, salvo diversa disposizione amministrativa per specifici periodi e ricorrenze.
- 3) È vietata la vendita in forma itinerante durante l'orario di chiusura dei negozi con attività commerciali simili.

ART.7 PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. N.114/98 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.

ART.8 SANZIONI.

1) Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, comma 10 del citato Decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.494,00 e la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e delle merci;

2) A chiunque viola le limitazioni ed i divieti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, stabiliti dal presente Regolamento, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00

3) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non prevista da altre norme di legge e di regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 5.000,00.

In caso di grave violazione o di recidiva il Dirigente o Responsabile di Settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

4) Ai fini e per gli effetti del comma precedente, **si qualifica come grave violazione:**

- lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante nelle aree interdette, o difformemente alle modalità di cui all'articolo 5;
- danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo e dell'arredo arboreo;
- la mancata esibizione dell'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5) **La recidiva si verifica** qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta dell'infrazione.

6) Per le violazioni di cui innanzi, si applicano le procedure di cui alla legge 689/81, e successive modificazioni e integrazioni. l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Lagonegro. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

ART.9

APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI.

1. In ipotesi non previste dal presente Regolamento, ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante si applicano le disposizioni stabilite dal D.Lgs. N.114/98, dalla L.R. N.19/99 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale N.1368/99.

ART.10
ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.